

Criteri di Ammissione e Non Ammissione alla Classe Successiva e all'Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG)

(Criteri di Valutazione deliberate dal Collegio Docenti, in recepimento al D.Lgs. 62/2017, alla Legge 1 ottobre 2024, n. 150, e all'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025)

I. Quadro Normativo Istituzionale di Riferimento

I.1. Riferimenti Legislativi e Applicazione A Regime

Il presente protocollo recepisce le norme che regolano l'istituto dell'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Scuola Secondaria di Primo Grado - SSPG):

- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62** (Articoli 5 e 6).
- **Legge 1 ottobre 2024, n. 150** ("Revisione della disciplina in materia di valutazione..."), che modifica e integra gli **Articoli 2 e 6 del D. Lgs. n. 62/2017**.
- **Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 3 del 9 gennaio 2025**, che definisce le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti e le modalità di valutazione del comportamento in decimi per la SSPG.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249** (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
- **Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025**.

II. Criteri Vincolanti per l'Ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva è disposta solo se l'alunno soddisfa cumulativamente tre requisiti di natura oggettiva. Il mancato rispetto di uno solo di questi requisiti comporta la **NON AMMISSIONE AUTOMATICA**.

II.1. Requisiti Oggettivi di Ammissione (Condizioni Escludenti)

L'alunno è ammesso solo se:

1. **Validità dell'Anno Scolastico (Frequenza Minima):** Deve aver frequentato almeno **tre quarti (3/4)** del monte ore annuale personalizzato (**Art. 5, commi 1, 2, 3 del D. Lgs. n. 62/2017**).
 - Il Collegio dei Docenti mantiene la facoltà di deliberare motivate deroghe al limite di frequenza, purché la frequenza residua sia sufficiente a consentire al Consiglio di Classe di procedere alla valutazione.
2. **Valutazione del Comportamento (Nuovo Requisito):** Deve aver ottenuto un **voto di comportamento pari o superiore a sei decimi ($\geq 6/10$)** (**Art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 62/2017, introdotto dalla L. n. 150/2024 e stabilito esecutivamente dall'O.M. n. 3/2025 e dalla Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025**).
 - Il voto in decimi è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e deve riferirsi all'intero anno scolastico.
 - L'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei decimi** comporta la **non ammissione automatica**.
3. **Assenza di Sanzione Disciplinare Gravissima:** Non deve essere incorso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento superiore a 15 giorni), prevista dall'**Art. 4, commi 6 e 9 bis, D.P.R. n. 249/1998**.

III. Criteri di Non Ammissione per Carenze Negli Apprendimenti

III.1. Ammissione in Presenza di Insufficienze

Se i requisiti vincolanti sopra elencati sono soddisfatti, l'ammissione alla classe successiva è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (**Art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 62/2017**).

III.2. Non Ammissione Deliberata

“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” (**Art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 62/2017**).

Questa decisione richiede un’**adeguata e dettagliata motivazione**.

Motivazione: La non ammissione per carenze negli apprendimenti è deliberata qualora il quadro complessivo dell’alunno rivelasse **carenze diffuse o mancanza delle competenze minime** idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero, sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

Criterio di Non Ammissione	Base Normativa (Aggiornata)	Natura della Delibera	Impatto
Mancanza di Frequenza Minima	Art. 5, co. 1-3, D.Lgs 62/2017	Automatica (salvo deroghe deliberate)	Anno scolastico non valido.
Voto di Comportamento Insufficiente	Art. 6, co. 2-bis, D.Lgs 62/2017 (introdotto da L. 150/2024)	Automatica (se voto < 6/10)	Non ammissione per requisito di condotta.
Carenze Negli Apprendimenti	Art. 6, co. 2, D.Lgs 62/2017	Maggioranza del C.d.C. (Motivata)	Non ammissione per carenze disciplinari diffuse.
Sanzione Disciplinare Gravissima	Art. 4, commi 6 e 9 bis, DPR 249/1998	Automatica	Esclusione dallo scrutinio finale.

Tabella1: Confronto Normativo sui Requisiti di Non Ammissione (SSPG)

IV. Procedure di Scrutinio e Valutazione Specifiche

IV.1. Valutazione degli Alunni con BES

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve essere correlata:

- Per gli studenti con disabilità certificata, agli obiettivi specifici identificati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) (**Articolo 4, comma 1 dell'O.M. n. 3/2025**).
- Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), alle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) (**Articolo 4, comma 2 dell'O.M. n. 3/2025**).

IV.2. Ruolo del Docente di Religione Cattolica (IRC) o di Attività Alternative

Il docente di Religione Cattolica o di Attività Alternative all'IRC partecipa alla valutazione unicamente per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

Se il voto di **NON ammissione** espresso dall'insegnante di religione o di attività alternative risulta **determinante** per raggiungere la maggioranza che decide la non ammissione (per carenze negli apprendimenti), esso deve essere registrato nel verbale come un **giudizio motivato**.

IV.3. Docenti di Sostegno

I docenti di sostegno fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe e detengono il diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Il voto di più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo confluisce in un'unica posizione.

V. Requisiti Cumulativi e Vincolanti per l'Ammissione all'Esame di Stato

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta per l'alunno che soddisfi, cumulativamente, i quattro requisiti vincolanti di seguito elencati, stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, come modificato dalla Legge n. 150/2024. Il mancato adempimento di uno solo di questi comporta, in linea di principio, la non ammissione.

1) Validità dell'Anno Scolastico (Frequenza Minima)

La condizione essenziale per l'ammissione è aver frequentato almeno **tre quarti (3/4)** del monte ore annuale personalizzato.

Tale requisito è sancito dall'Articolo 5, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. n. 62/2017. La soglia minima di frequenza garantisce la validità dell'anno scolastico. È riconosciuta la facoltà del Collegio dei Docenti di deliberare motivate e documentate deroghe al limite di frequenza. Affinché la deroga sia valida, la frequenza residua deve essere sufficiente a consentire al Consiglio di Classe di procedere a una valutazione complessiva del percorso formativo dello studente.

2) Assenza di Sanzioni Disciplinari Gravissime

L'alunno non deve essere incorso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, ovvero l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni.

Tale requisito deriva dall'Articolo 4, commi 6 e 9 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'irrogazione di una sanzione così grave comporta l'impossibilità di valutare pienamente il percorso dello studente e, di conseguenza, determina la non ammissione automatica all'Esame.

3) Valutazione del Comportamento Non Inferiore a Sei Decimi

Un requisito vincolante, potenziato dalle recenti modifiche legislative, è l'aver ottenuto un punteggio nel comportamento **pari o superiore a sei decimi ($\geq 6/10$)**.

Questo criterio è stato introdotto dall'Articolo 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 62/2017, come modificato dalla L. n. 150/2024, e stabilito esecutivamente dall'O.M. n. 3/2025 e dalla Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025. Il voto di comportamento, espresso in decimi, è attribuito dal Consiglio di

Classe in sede di scrutinio finale e copre l'intero anno scolastico. L'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei decimi (< 6/10)** costituisce un impedimento assoluto e automatico all'ammissione all'Esame di Stato.

4) Adempimento delle Prove Nazionali INVALSI

L'alunno deve aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali standardizzate di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).

La partecipazione alle prove nazionali, stabilita dall'Articolo 7 del D. Lgs. n. 62/2017, è un requisito obbligatorio di ammissione. È importante sottolineare che, sebbene la partecipazione sia vincolante, **il livello di risultato conseguito in tali prove non costituisce un requisito di merito o un vincolo per l'ammissione** all'Esame di Stato stesso.

Requisito (Rif. Testo)	Base Normativa	Condizione Minima	Natura del Requisito
a) Frequenza Minima	Art. 5, D.Lgs. 62/2017	≥ 3/4 del monte ore annuale personalizzato.	Vincolante (salvo deroghe CCD)
b) Assenza di Sanzione Grave	Art. 4, DPR 249/1998	Non essere incorsi nell'esclusione da scrutinio.	Vincolante (Esclusione automatica)
c) Voto di Comportamento	Art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 62/2017 (L. 150/2024)	≥ Voto 6/10.	Vincolante (Non ammissione automatica se < 6/10)
d) Partecipazione INVALSI	Art. 7, D.Lgs. 62/2017	Aver partecipato a tutte le prove nazionali previste.	Obbligatorio (Non è un requisito di merito)

Tabella 2: Formalizzazione dei Requisiti Cumulativi di Ammissione all'Esame di Stato.

VI. Adeguamento del PTOF e del Regolamento d'Istituto

Il Collegio Docenti ha deliberato e formalizzato, come parte integrante del PTOF 2025/2026, i seguenti elementi essenziali per l'applicazione della normativa a regime:

- Griglia di Valutazione del Comportamento:** Definizione e formalizzazione della griglia di valutazione in decimi per il comportamento, con l'esplicitazione dei descrittori che giustificano l'attribuzione di un voto insufficiente (inferiore a 6/10).
- Aggiornamento dei Criteri di Valutazione d'Istituto:** per distinguere chiaramente la sequenza di applicazione dei criteri: verifica dei requisiti oggettivi (frequenza e condotta) e successiva valutazione discrezionale sulle carenze negli apprendimenti.

Griglia di Valutazione del Comportamento in Decimi (SSPG)

(D. Lgs. n. 62/2017, Art. 2, comma 5, come modificato dalla L. n. 150/2024 e O.M. n. 3/2025)

La valutazione del comportamento è espressa in decimi, si riferisce all'intero anno scolastico e costituisce requisito essenziale per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. L'attribuzione di un voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione automatica.

VOTO (DECIMI)	LIVELLO DI COMPORTAMENTO	CRITERI VALUTATIVI CHIAVE E DESCRIZIONE	REQUISITO AMMISSIONE
10/10	ECCELLENTE	Comportamento pienamente consapevole e proattivo. Totale aderenza e piena promozione dei principi e delle regole stabilite dal Regolamento d'Istituto e dal Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva e costruttiva alla vita scolastica. Nessuna nota disciplinare, frequenza esemplare.	AMMESSO
9/10	DISTINTO	Comportamento responsabile e pienamente rispettoso delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. Partecipazione assidua e propositiva al dialogo educativo e alle attività. Cura e ordine della propria postazione e degli ambienti scolastici. Nessun provvedimento disciplinare formale.	AMMESSO
8/10	BUONO	Comportamento generalmente adeguato nei confronti delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. Rispetto della maggior parte delle regole convenute. Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche, con adeguata assunzione dei doveri.	AMMESSO
7/10	DISCRETO	Comportamento adeguato, con sporadiche e lievi mancanze che non compromettono il clima di classe o l'andamento didattico. Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto, con limitati richiami. Partecipazione adeguata sebbene settoriale.	AMMESSO
6/10	SUFFICIENTE	Comportamento sufficientemente adeguato. Rispetto delle regole con difficoltà, in presenza di reiterate mancanze o di note disciplinari di entità contenuta. Assunzione dei doveri scolastici solo a fronte di costante sollecitazione (es. occasionale trascuratezza o danneggiamento).	AMMESSO
< 6/10	NON SUFFICIENTE	Rispetto limitato o assente delle regole convenute. Comportamento non adeguato nei confronti di persone, ambienti o	NON AMMESSO

		materiali della Scuola. Gravi e reiterate mancanze del rispetto del Regolamento d'Istituto. Presenza di provvedimenti disciplinari gravi (es. allontanamento).	(Art. 6, co. 2-bis D.Lgs. 62/2017).
--	--	--	-------------------------------------